

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacoltelli@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

Circolare n. 4/2019 del 21/01/2019

Imposta di Bollo su fatture elettroniche

Il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di **"bollo virtuale" relativa alle fatture elettroniche** (alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo).

Novità e termini di assolvimento

Ai sensi della nuova normativa:

- per le **fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare l'imposta di bollo deve essere assolta entro il giorno 20 del primo mese successivo.**
- **per gli atti, registri e documenti** il versamento dell'imposta di bollo virtuale deve essere effettuato secondo le regole originarie previste dal comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014: in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

Modalità di assolvimento

L'Agenzia delle Entrate rende noto nell'area riservata del contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il servizio specifico messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 già predisposto dall'Agenzia.

Indicazione in fattura

La fattura elettronica deve riportare la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014", mediante compilazione del campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" del file xml.

Fatture soggette all'imposta – principi generali

Ricordiamo che sono soggette all'imposta di bollo in misura di **Euro 2,00** tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) di importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;

riservato alle aziende clienti

- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
- le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario;
- per le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo risulta dovuta (risoluzione 98/E/01).

Chiarimenti ufficiali

Si resta in attesa di chiarimenti ufficiali, fra l'altro, in tema di responsabilità passiva del cessionario e di modalità di liquidazione automatizzata dell'imposta nei casi in cui l'emittente della fattura non indichi l'assoggettamento nel tracciato .xml.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)